COMUNE DI SAN LUPO

Provincia di Benevento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 2 in data 8 marzo 2017

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di San Lupo è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
2. Il Comune si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio di sussidiarietà.
3. Rivendica, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. Valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.
3. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.
4. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
5. Concorre alla realizzazione di un sistema di assistenza e sicurezza sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato,

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere i compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
7. Promuove un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

Art. 3

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per la effettiva realizzazione, con particolare riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente; favorisce la presa di coscienza e la diffusione di una più razionale cultura della salute.

Art. 4

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune predispone e attua ogni possibile intervento idoneo a conservare, a tutelare ed a valorizzare il patrimonio naturale, storico ed artistico.
2. Il Comune di San Lupo adotta le misure necessarie per la difesa delle risorse naturali, del suolo e del sottosuolo, e per prevenire o eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso e delle acque.
3. Il Comune di San Lupo promuove iniziative atte a garantire l'integrità dell'ambiente nelle porzioni di territorio di particolare valore paesaggistico e naturalistico.

Art. 5

Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del folklore locale

1. Il Comune di San Lupo promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile; si adopera per valorizzare la vocazione agricola del territorio.
2. Il Comune salvaguarda le sue tradizioni, il suo dialetto, gli usi, i costumi e il folklore locali, privilegiando le iniziative volte al recupero di antiche feste e tradizioni popolari.

TITOLO SECONDO
TERRITORIO E SEDE COMUNALE - GONFALONE – ALBO PRETORIO

Art. 6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Territorio e Sede comunale

1. Il Comune di San Lupo è parte della circoscrizione provinciale di Benevento, comprende un territorio ampio 14,800 Kmq. ed è costituito dal centro urbano e dalle seguenti contrade: Cupe, Fengia, Grotticelle, Collelongo Defensola, Sterzalonga, Monticello, Orto al Pozzo, Mancinello, Paduli, Fosse, Serrone.
2. La modifica della delimitazione delle contrade può essere disposta dal Consiglio Comunale.
3. Il Centro Urbano è storicamente diviso in tre rioni: Portacapo, Portapiedi e Taverna; ad essi vanno aggiunti i rioni di recente formazione: Fontanella, Casaleni e Posillipo.
4. La Casa comunale è sita nel Capoluogo alla via Fontanelle.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella Sede comunale. Per particolari esigenze gli organi collegiali e di governo possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede istituzionale.
6. Il territorio del Comune confina con i comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Casalduni, Pontelandolfo, Morcone e Cerreto Sannita.

Art. 7

Stemma, gonfalone e santo Patrono

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome **"Comune di San Lupo"** e con lo Stemma.
2. Il gonfalone del Comune di San Lupo è di forma rettangolare in campo grigio perlato, con al centro lo stemma scudato raffigurante il lupo con il pastorale in bocca che sovrasta tre collinette colorate di giallo e verde e sul cui capo insistono tre stelle simmetriche. Lo stemma è arricchito in alto da una corona a tre torri e in basso è avvolto da due rami di alloro intrecciati, legati da un nastro tricolore.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e le riproduzioni dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, ovvero in assenza di autorizzazione sono vietati.
6. Patrono del Comune è San Lupo, la cui festività ricorre il 29 luglio.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo ed orienta l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere regolamentare e programmatico.
4. Il Consiglio Comunale ha competenza sull'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.
5. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta, nel quale sono disciplinate le modalità di convocazione, presentazione e discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 10

Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

a) Convalida degli eletti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) Giuramento del Sindaco.
c) Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale e del vice-Sindaco

Art. 12

Decadenza

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte nonché di mantenere il segreto d'ufficio.
2. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale può essere dichiarato decaduto. Il procedimento di decadenza è attivato dal Sindaco d'ufficio ovvero, per richiesta di singoli consiglieri mediante notifica all'interessato, entro il termine massimo di venti giorni dall'ultima seduta alla quale non ha partecipato. Il consigliere nei cui confronti è disposto il provvedimento ha diritto di esporre in sede consiliare le cause giustificative dell'assenza. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede alla surroga.

Art. 13

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
2. Ciascun consigliere ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
3. Ciascun consigliere ha diritto d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.
4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende da esso dipendenti.
5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
7. Per richiesta di un quinto (1/5) dei consiglieri il Sindaco, è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
9. Il Sindaco assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti, elle modalità indicate nel regolamento.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti di almeno due o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, comunicandone la costituzione ed il nominativo del capo gruppo al Sindaco ed al Segretario comunale.

Art. 16

Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, costituiscono, insieme con il Sindaco, la conferenza dei capigruppo.
2. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio le deliberazioni della Giunta Comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17

Commissioni consiliari

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il Consiglio può, al fine di perseguire una maggiore efficienza decisionale, avvalersi di commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18

Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Art. 19

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vicesindaco.
2. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve avvenire entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.
3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 20

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione è necessaria almeno la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti, ma non in quello dei votanti.
4. Non si computano nel numero dei presenti né, in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.
5. Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
6. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
7. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi individuati dal regolamento.
8. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, a cura del Segretario comunale.

Art. 21

Pubblicità delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio, il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 22

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 23

Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco ed è posta in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art. 24

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è sciolto nei casi e secondo le modalità di cui al D. Lgs. 267/2000.

Art. 25

La giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Gli assessori possono con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
5. È Vicesindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 26

Composizione e nomina Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori determinato secondo le leggi vigenti. Uno degli Assessori è altresì investito della carica di vice-Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione, la nomina degli Assessori e del Vicesindaco.
4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di relazione e parola, ma senza diritto di voto.
5. Fino al prossimo rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, le funzioni ed i poteri della Giunta sono attribuiti al Sindaco ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148.

Art. 27

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo esecutivo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 28

Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al protocollo dell'Ente e indirizzate al Sindaco. Sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
4. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 29

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili di servizio.
2. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, così come le deliberazioni
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
4. La Giunta Comunale può ammettere alle proprie sedute i funzionari responsabili dei servizi.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa giunta.

Art. 30

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi e dei funzionari.
3. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 31

Il Sindaco - Funzioni generali del Sindaco

7. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
8. Egli è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
9. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
10. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
11. Sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
13. In particolare il Sindaco:
    - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
    - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
    - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
    - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;
    - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Art. 32

Vice sindaco

14. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
15. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

TITOLO QUARTO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme dello Statuto, dell'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un

fonte: http://burc.regione.campania.it

assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Art. 34

Struttura organizzativa

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, stabilita con apposito regolamento, deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità.
2. La struttura è organizzata in Servizi. Ad ogni Servizio è preposto un responsabile che esercita le funzioni affidatagli dalla legge ,ossia atti di gestione inerenti le funzioni affidate, anche con rilevanza esterna.

Art. 35

Responsabili dei Servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
5. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Art. 36

Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a

fonte: http://burc.regione.campania.it

tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

3. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico è determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 37

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

TITOLO QUINTO
SERVIZI PUIBBLICI E FORME DI GESTIONE

Art. 38

Servizi pubblici comunali

1.Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).

3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.

16. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

TITOLO SESTO
PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 39

Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 40

Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 41

Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 42

Rendiconto della gestione

1.Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 43

Patrimonio

17. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
18. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
19. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 44

Organo di revisione

20. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
21. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
22. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
23. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
24. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.
25. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Art. 45

Attività dell'organo di revisione

26. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
27. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
28. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
29. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
30. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO SETTIMO

FORME DI COOPERAZIONE

Art. 46

fonte: http://burc.regione.campania.it

Principi generali di cooperazione

1. Il Comune di San Lupo promuove lo sviluppo economico sociale e civile della comunità locale e provvede alla gestione di servizi anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
2. Può realizzare, altresì, forme di consultazione e coordinamento politico e programmatico con altri enti locali.

Art. 47

Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale**.**

Art. 48

Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Art. 49

Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO OTTAVO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

DIRITTO DI ACCESSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 50

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
   a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
   b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
   c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Art. 51

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
   a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
   b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
   c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Art. 52

Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 53

Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento**.**

Art. 54

Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 56

Disciplina transitoria e finale

1. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente

Art. 57

Entrata in vigore

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo trenta giorni successivi alla sua affissione all'Albo pretorio.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del comune.

fonte: http://burc.regione.campania.it